

Padova, 26 luglio 2019

Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
dell'Università degli Studi di Padova
Preg. Sig.
Dott. Marco Porzionato

A mezzo e-mail marco.porzionato@unipd.it

Oggetto: istanza di riesame ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il sottoscritto Andrea Berto (c.f. BRTNDR62D28G224F), legale rappresentante del sindacato FGU Gilda Unams Università di Padova, nato a Padova il 28 aprile 1962 e residente in Rubano (PD), via Tevere 14 (telefono 049 8277448 – e-mail sindacato.gilda.unipd@fgudipartimentouniversita.org)

PREMESSO CHE

- in data 28/02/2019 veniva presentata richiesta di accesso civico assunta a prot. n. 116249 del 01/03/2019, con cui è stato chiesto di disporre di tutto il materiale istruttorio inerente all'erogazione dei contributi per "*bisogno eccezionale rilevante*" assegnati dalla commissione preposta di Ateneo al Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario nel 2° semestre 2017 e nell'anno 2018 con specifico riferimento a determinate tipologie di spese, che, a quanto consta, hanno ottenuto la sovvenzione (all.1);

- l'Amministrazione forniva riscontro alla predetta richiesta con nota prot. n. 0161818 del 27/03/2019, trasmettendo gli estratti dei verbali dei lavori della Commissione preposta all'erogazione dei benefici economici e rimandando ai dati pubblicati sul sito di Ateneo per quanto concerne "*i prospetti di dettaglio dei contributi erogati*" (all. 2);

- con comunicazione del 30/05/2019 assunta a prot. n. 209765 del 31/05/2019 il sottoscritto contestava la mancata evasione della richiesta di accesso civico, evidenziando – da un lato – che gli estratti dei verbali trasmessi si limitano a dare conto soltanto delle richieste dei dipendenti che hanno formato oggetto di particolare valutazione da parte della Commissione e che sono state da questa accolte o respinte, mentre in essi nulla si dice di tutte le altre richieste che sono state ritenute ammissibili dalla Commissione, senza necessità di specifico approfondimento e – dall'altro lato – che non potevano

dirsi di ausilio allo scopo le informazioni contenute nei prospetti pubblicati sul sito internet dell'Università, poiché vi sono riportati soltanto i dati delle provvidenze erogate al PTA in forma aggregata, in violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013: veniva pertanto richiesto all'Amministrazione di *“adeguare i contenuti del proprio sito internet agli obblighi di legge”* e di *“integrare la documentazione trasmessa in riscontro alla richiesta di accesso civico, facendo pervenire all'indirizzo e-mail sindacato.gilda.unipd@fgudipartimentouniversita.org tutto il materiale istruttorio richiesto e, in particolare, tutte le domande di contributo economico per “bisogno eccezionale rilevante” comprensive dei relativi allegati, che sono state accolte dalla Commissione preposta di Ateneo nel 2° semestre 2017 e nell'anno 2018”* (all. 3);

- con nota prot. n. 251351 del 01/07/2019, l'Amministrazione significava che *“l'accoglimento di una richiesta [di sovvenzione] conforme al regolamento non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'approvazione della domanda”* e rigettava la richiesta di rilascio di copia delle domande degli interessati in pretesa applicazione dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando al contempo l'aggiornamento dei dati pubblicati sul sito di Ateneo all. 4);

CONSIDERATO CHE

(i) l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto per consentire un controllo diffuso dei cittadini sull'operato della pubblica amministrazione e consiste nel diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni anche *“ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”*;

(ii) in particolare, la richiesta di accesso civico presentata dal sottoscritto è volta a verificare se l'Università, attraverso l'organo all'uopo deputato (Commissione preposta all'erogazione dei benefici economici), abbia correttamente erogato alcune sovvenzioni in favore di dipendenti appartenenti al PTA nel secondo semestre 2017 e nei due semestri del 2018 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo Regolamento emanato con Decreto rettoriale 975/2017 (all. 5):

(iii) l'asserzione dell'Amministrazione, secondo cui *“l'accoglimento di una richiesta [di sovvenzione] conforme al regolamento non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'approvazione della domanda”*, è intrinsecamente apodittica e tautologica, perché fa riferimento ad una domanda di sovvenzione già ritenuta *“conforme”* al regolamento, laddove è per l'appunto

la corretta espressione di tale giudizio di conformità da parte della Commissione ciò che la richiesta di accesso civico intende verificare;

(iv) nella misura in cui si risolve nella pretesa non necessità di specifica motivazione di tale giudizio, la tesi dell'Università si pone in palese contrasto con l'art. 3 della Legge n. 241/1990, il quale prescrive che *“ogni provvedimento amministrativo [...] deve essere motivato”* e che *“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*;

(v) tutti i provvedimenti di erogazione di sovvenzioni devono quindi essere motivati e devono consentire il controllo sulla valutazione operata dalla Commissione circa la ritenuta conformità al regolamento delle relative domande;

(vi) nel caso di specie, non è possibile operare tale controllo attraverso il mero esame degli estratti dei verbali dei lavori della Commissione, poiché in essi sono menzionate soltanto le richieste dei dipendenti che hanno formato oggetto di particolare disamina, mentre nulla si dice di tutte le altre richieste che sono state ritenute ammissibili senza necessità di specifico approfondimento;

(vii) di conseguenza, è necessario disporre delle domande di sovvenzione approvate dalla Commissione e di cui non viene fatta menzione nei predetti verbali, al fine di verificare che si tratti di fattispecie concrete effettivamente sussumibili in una delle fattispecie astratte contemplate dal regolamento;

(viii) è totalmente illegittimo il diniego opposto dall'Amministrazione al rilascio di copia delle suddette domande e dei relativi allegati motivato sulla scorta della previsione di cui all'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, posto che:

- a) la norma in questione esclude la pubblicazione dei soli *“dati identificativi”* dei beneficiari delle sovvenzioni, ma non esclude affatto l'accesso civico ai documenti che li contengono;
- b) anzi, l'art. 5-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013 sancisce il principio generale esattamente contrario, prevedendo che, *“se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti”*;
- c) il sottoscritto non ha mai chiesto di conoscere i nominativi dei beneficiari delle sovvenzioni (non avendo alcun interesse o desiderio di farsi i fatti altrui), bensì di essere reso edotto in via documentale

delle situazioni per le quali tali sovvenzioni sono state erogate (avendo viceversa interesse a verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'Ateneo);

(ix) l'Amministrazione è pertanto tenuta a consegnare la documentazione richiesta dal sottoscritto con oscuramento dei dati personali e identificativi ivi riportati, così da consentire il dovuto esercizio del diritto di accesso civico nel rispetto del diritto alla *privacy* dei beneficiari delle sovvenzioni;

CHIEDE

al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza dell'Università degli Studi di Padova di riesaminare ed accogliere l'istanza di accesso civico assunta a prot. n. 116249 del 01/03/2019 e la successiva richiesta di integrazione documentale assunta a prot. n. 209765 del 31/05/2019, facendo pervenire all'indirizzo e-mail sindacato.gilda.unipd@fgudipartimentouniversita.org tutto il materiale istruttorio richiesto e, in particolare, tutte le domande di contributo economico per "*bisogno eccezionale rilevante*" comprensive dei relativi allegati, che sono state accolte dalla Commissione preposta di Ateneo nel 2° semestre 2017 e nell'anno 2018, previo oscuramento dei dati identificativi dei beneficiari ivi riportati.

In Fede

Dr. Andrea Berto

